COMUNE DI VALLO TORINESE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28

OGGETTO:

Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 s.m.i.- Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2020.

L'anno duemilaventuno addì ventuno del mese di dicembre alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. COLOMBATTO Alberto - Sindaco	Sì
2. BERGERO Dott. Graziano - Consigliere	Sì
3. BUSSONE Marco - Consigliere	Sì
4. DIGO Mattia - Vice Sindaco	Sì
5. MACARIO BAN Luca - Consigliere	Sì
6. VEGLIO Alessandra - Consigliere	Sì
7. BUSSONE Secondo - Consigliere	Sì
8. CAGLIO Silvia - Consigliere	Sì
9. AIRAUDI Lidia - Consigliere	Sì
10. MASSA BOVA BOVAT Paolo - Assessore	Sì
11. MALFATI Claudio - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor Dott.ssa Concetta CHISARI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Sono presenti in aula il Sindaco COLOMBATTO Alberto, gli 'Assessori DIGO Mattia, MASSA BOVA BOVAT Paolo e la Consigliera CAGLIO Silvia. Gli altri consiglieri partecipano in videoconferenza.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor COLOMBATTO Alberto nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 20 del T.U.S.P, che prevede ai commi 1 e 2, che le pubbliche amministrazioni effettuino annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette ed indirette, adottando eventualmente un piano di razionalizzazione ove si rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P.;
b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e ei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Viste le linee guida emanate da Dipartimento del Tesoro e Corte dei conti in merito alla *"Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016"*

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante **nell'allegato A** alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal Segretario Comunale in collaborazione con il Servizio finanziario, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni.

Dato atto che la ricognizione ordinaria di cui all'Allegato A è stata trasmessa all'Organo di Revisione, per le eventuali valutazioni di competenza, non essendo la normativa chiara circa l'esigenza o meno di un parere in merito da parte dello stesso.

Visto il parere espresso dall'Organo di revisione del 18/12/2021. ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) , n. 3 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito agli atti il parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato.

Rilevata la competenza di questo Consiglio Comunale a deliberare in merito, ai sensi dell'art. 42 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Visto l'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000.

A voti unanimi espressi in forma palese

D E L I B E R A

1. Di approvare la ricognizione periodica di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2020 come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 175/2016 modificato dal D.Lgs 100/2017 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale

2. Di dare atto che all'esito della ricognizione NON EMERGONO PARTECIPAZIONI:
 - da cedere/alienare
 - mettere in liquidazione
 - da fondere o incorporare
3. Di prendere atto che a seguito della presente ricognizione ordinaria sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni dirette, in quanto trattasi di società che svolgono attività di interesse generale, collegate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente ed in particolare che hanno per oggetto finalità di pubblico interesse, come meglio illustrate in "Allegato A".
4. Di comunicare la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune.
5. Di incaricare i competenti uffici comunali di dettagliare ulteriori dati necessari per il caricamento sul portale MEF e la relativa trasmissione.
6. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione ed allegato nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco	Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente	Firmato Digitalmente
COLOMBATTO Alberto	Dott.ssa Concetta CHISARI

COMUNE DI VALLO TORINESE

Città Metropolitana di Torino

RELAZIONE TECNICA

ALLA REVISIONE ORDINARIA DELLE

PARTECIPAZIONI

ANNO 2021

Allegato A

RELAZIONE TECNICA

ALLA REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI

ANNO 2021

Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100 (c.d. Decreto Correttivo);

Ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Il Comune di Vallo Torinese con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 29.09.2017 ha effettuato la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, ai sensi dell'art. 24 commi 1 e 2 del TUSP, non individuando partecipazioni da alienare ma confermando il mantenimento di quelle detenute;

L'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che le amministrazioni pubbliche, dopo aver provveduto alla revisione straordinaria, effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Il citato comma 2 del medesimo art. 20 prevede inoltre che:
"*i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n, 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

E' fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del DL n. 138/2011 e s.m.i., anche al di fuori dell'ambito territoriale del Comune atteso che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'art. 16 del TUSP;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

La presente relazione è articolata in paragrafi distinti per ogni società partecipata direttamente e inoltre i dati sono riassunti in schede desunte dalla rilevazione straordinaria dello scorso anno.

LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

1. Elenco Società con quote di partecipazione diretta

Il Comune di Vallo Torinese partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Società **S.I.A. S.r.L. – Servizi Intercomunali per l'Ambiente** con una quota del 1,53%

1. Elenco Società con quote di partecipazione indiretta

Dr._1	C.F. 087699660017	SERVIZI INTERCOMUNALI PER L'AMBIENTE (SIA S.R.L.)

Anno di costituzione: 2003

Società a totale partecipazione pubblica

Tipo di partecipazione: diretta

Percentuale di partecipazione del Comune 1,53% (percentuale non di controllo)

Attività svolta: SMALTIMENTO RIFIUTI

Capitale sociale nominale: 1.833.000,00

Fatturato 2020: € 10.429.930

Principali indicatori con riferimento all'esercizio 2020

Numero dipendenti	55
Numero amministratori	5
Numero componenti organo di controllo	3

Costo del Personale	2.950.152
Compensi Amministratori	0
Compensi Componenti organo di controllo	23.296

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2020	434.252
2019	147.555
2018	138.963
2017	113.474
2016	211.619

FATTURATO	
2020	10.429.930
2019	7.379.545
2018	6.948.749
2017	5.667.392
2016	**10.556.657**

Fatturato medio ultimo triennio 2018/2020 €. 8.252.741

Si elencano le verifiche effettuate in ottemperanza del TUSP, come di seguito;

VERIFICHE DA EFFETTUARE	ESITO VERIFICHE
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle Categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)	**NO**
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti	**NO**
La società svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,co 2, lett. c)	**NO**
Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co.2 lett.d e art. 26, co. 12-quinquies)	**SI**
Perdita in 4 dei 5 esercizi precedenti (per le società che non gestiscono servizi di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)	**NO**
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)	**NO**
Necessità di aggregazione con altre società avanti ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)	**NO**

Alla luce dell'analisi sopra espletata si ritiene opportuno per l'Ente mantenere la partecipazione diretta in S.I.A. s.r.l. . per i seguenti motivi:

- la società produce servizi di interesse generale propri del Comune di Vallo Torinese e , in tal modo, persegue finalità istituzionali (ex art. 4 comma 2 lett. a) TUSP). per il beneficio alla collettività e secondo legge in quanto il servizio di nettezza urbana rientra nelle funzioni fondamentali del Comune.
- SIA S.r.L svolge per conto dell'Autorità di Bacino – ATO R- l'attività di gestione della discarica di Grosso. L'attività è svolta per il beneficio alla collettività di riferimento e secondo legge rientra nelle funzioni fondamentali del Comune.

La società sopra elencata, anche nel caso non sia imposto da legislazione vigente, svolge attività di interesse generale, collegata al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente ed in particolare ha per oggetto finalità di pubblico interesse consistente nella resa di servizi non dismettibili e nella promozione e valorizzazione delle attività socio-economiche del territorio. Il suo mantenimento non comporta spesa sul bilancio comunale, ad eccezione di quelle derivanti dall'espletamento di servizi. Pertanto la sua dismissione non comporterebbe comunque risparmi di spesa.

Vallo Torinese, 16/12/2021

Il Sindaco — Il Segretario Comunale

F.to Alberto COLOMBATTO — F.to Concetta CHISARI

COMUNE DI VALLO TORINESE

L'ORGANO DI REVISIONE

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE E RELATIVE DETERMINAZIONI

Il REVISORE

Vista la proposta di deliberazione di "Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D .Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – determinazioni"

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Considerato quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Visto che l'Ente detiene le seguenti partecipazioni societarie:

S.I.A. Srl – Servizi Intercomunali per l'ambiente	1,53%

L'Ente motiva il mantenimento delle partecipazioni suddette in ragione delle seguenti considerazioni:

- Assenza di caratteristiche previste dall'art. 20, comma 2 del D. Lgs 175/2016 e dalle disposizioni del decreto correttivo al T.U.S.P.;
- Efficienza ed indispensabilità delle suddette partecipate per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune,
- Partecipazioni considerate di interesse generale per la collettività amministrata;

Tutto ciò premesso

Esprime parere favorevole

in relazione all'approvazione della proposta deliberativa circa il mantenimento delle partecipazioni in essere.

Vallo Torinese 18/12/2020

Il Revisore dei Conti
BRIZZI Dr. Bruno